



COMUNE DI MALALBERGO

Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 39 del 28/09/2017

ORIGINALE

OGGETTO: **REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX
ART. 24 D.LGS 175/2016 - RICOGNIZIONE
PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.**

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventotto** del mese di **Settembre** alle ore **18:00**, convocato con le prescritte modalità, nella residenza comunale, presso la Sala del Consiglio Comunale si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

GIOVANNINI MONIA	P	FINELLI RAFFAELE	P
CASTELLI LUCA	P	PANCALDI BARBARA	P
TARTARI LUCA	P	BRUNELLI FABIO	P
PANCALDI ALESSIA	P		
FORNASARI MARCO	P		
BERGONZONI GIOVANNI	P		
PEDRINI NIVES	P		
FERRETTI STEFANO	P		
FRAZZONI GILBERTA	P		

Totale presenti: **12**

Totale assenti: **0**

Sono presenti gli Assessori Esterni: FELICANI MAURA.

Partecipa il Segretario Comunale del Comune, Dott. **BERALDI GIUSEPPE**.

In qualità di SINDACO, il Sig. **GIOVANNINI MONIA** assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Designa Scrutatori per la verifica delle votazioni i Sigg.ri Consiglieri (art. 30 Regolamento Consiglio Comunale):

OGGETTO:

**REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS 175/2016
- RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.**

Su invito del Sindaco relaziona la ragioniera Cristina Brandola.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

- e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale comunale e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VISTO l'art. 26 c.1 del D.Lgs. 175/2016 che prevede "le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31/12/2015"

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive che..." *il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.*"

RILEVATO inoltre che la Corte dei Conti dispone che "... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata

(alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.”

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

VISTO il modello standard dell'atto di ricognizione predisposto dalla Corte dei Conti accluso alla deliberazione n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 che dovrà essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti (All.B);

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che a seguito della presente revisione straordinaria sussistano le condizioni per il mantenimento di tutte le seguenti partecipazioni detenute come motivato nell'allegato A);

Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
HERA SPA	1995	0,06259	gestione dei servizi idrici, energetico e ambientale
LEPIDA SPA	2009	0,0015	progettazione realizzazione gestione servizi rete trasmissione banda larga realizzata dalla Regione Emilia Romagna e da enti locali
SE.RA SRL	2009	12,88	gestione di centri per la produzione di pasti per la ristorazione

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., NON occorre individuare le partecipazioni da alienare ovvero da sottoporre a misure di razionalizzazione;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con propria deliberazione n.37 del 29/04/2015, ed i risultati dallo stesso ottenuti di cui alla delibera G.C. n. 18/2016, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'at.24, c.2, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'Organo di revisione non ha ritenuto di dover esprimere il parere ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, in quanto il presente atto non modifica la situazione dell'ente;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

DATO ATTO che gli interventi relativi all'oggetto sono riportati su apposito supporto magnetico depositato agli atti a disposizione dei Consiglieri Comunali;

Con voti favorevoli unanimi dei n. 12 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che a seguito della presente ricognizione sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le seguenti partecipazioni:

Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
HERA SPA	1995	0,06259	gestione dei servizi idrici, energetico e ambientale
LEPIDA SPA	2009	0,0015	progettazione realizzazione gestione servizi rete trasmissione banda larga realizzata dalla Regione Emilia Romagna e da enti locali
SE.RA SRL	2009	12,88	gestione di centri per la produzione di pasti per la ristorazione

e l'esito della presente revisione straordinaria:

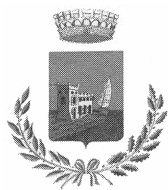
- a tutte le società partecipate dal Comune;
- alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21 e della Delibera Corte dei Conti n. 19/SEZAUT/IMPR/2017;
- al Portale del Dipartimento Tesoro-MEF ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

3. d
i

c
o
m
u
n
i
C
a
r

4. Con successiva e separata votazione, voti favorevoli unanimi dei n. 12 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, la presente deliberazione, stante l'urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Tutti gli interventi relativi all'oggetto sono riportati su apposito supporto magnetico depositato agli atti a disposizione dei Consiglieri Comunali.



COMUNE DI MALALBERGO

Provincia di Bologna

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 39 del 28/09/2017

OGGETTO:

**REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS
175/2016 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.**

Letto, approvato e sottoscritto.

FIRMATO

IL SINDACO

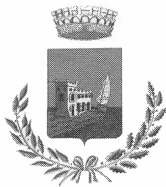
GIOVANNINI MONIA

FIRMATO

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. BERALDI GIUSEPPE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI MALALBERGO

Provincia di Bologna

Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: Settore Economico Finanziario
Proposta N° 44/2017

Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS 175/2016 -
RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267.

☒ Favorevole

☐ Contrario

Data 18/09/2017	IL RESPONSABILE DEL SETTORE
	RAG. CRISTINA BRANDOLA

Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267.

☒ Favorevole

☐ Contrario

Data 18/09/2017	IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
	RAG. CRISTINA BRANDOLA



ALL. A

**Aggiornamento al Piano di razionalizzazione
delle società partecipate.**

**Revisione straordinaria delle partecipate ai sensi
dell'art. 24 del d.lgs.175/2016.**



Premessa

L'art. 24, comma 1, del decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" e le disposizioni integrative e correttive emanate successivamente, dispongono che ciascuna amministrazione debba effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute entro il 30 Settembre 2017, individuando quelle che devono essere alienate.

Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche in società che:

- non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'[articolo 4](#), commi 1°, 2° e 3°
- non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2;
- ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2;

sono alienate entro un anno o sono oggetto delle misure di cui all'[articolo 20, commi 1 e 2](#).

Occorre precisare che per "partecipazione indiretta" si intende la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica (art.2, lett g del TUSP)

Devono quindi essere individuate le partecipazioni in società:

- che abbiano per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni pubbliche (art. 4, comma 1°, TUSP) e che non rientrino in alcuna delle attività elencate all'art. 4, comma 2°, TUSP, ovvero che non svolgano attività espressamente consentite a norma dell'art. 4, commi 3° e seguenti, del TUSP. Nel dettaglio, le attività di cui all'art. 4, comma 2°, del TUSP, consistono in:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del d.lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1° e 2°, del TUSP;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1°, lettera a), del d.lgs. n. 50 del 2016;



- che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2°, lett. b) del TUSP);
- che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2°, lett. c) del TUSP);
- che abbiano conseguito nel triennio precedente un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2°, lett. d) del TUSP);
- che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, ove si tratti di società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale (art. 20, comma 2°, lett. e) del TUSP);
- nei cui confronti si ravvisi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2°, lett. f) del TUSP) o di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività
- consentite all'art. 4 TUSP (art. 20, comma 2°, lett. g) del TUSP).

Sulla base di quanto disposto dall'art. 24 l'esito della ricognizione, anche in caso negativo, deve essere comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il provvedimento di ricognizione deve essere inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo (in vigore dal 1° ottobre 2017).

Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

L'art. 24 introduce un termine annuale per l'adozione dei provvedimenti e predispone che l'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione ; tali obblighi valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.

Vista la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016 e rilevato che la Corte prescrive che..." *il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.*"



Considerato che la Corte dei Conti dispone che "... *Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto, individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione razionalizzazione fusione mantenimento della partecipazione senza interventi)"*

Il Piano operativo di razionalizzazione art. 1 comma 612 L. 190/2014

Il Comune di Malalbergo nel rispetto dell'art, 1 comma 612 della Legge 190/2014 ha provveduto all'approvazione e attuazione del piano di razionalizzazione, come ne danno evidenza le delibere sotto indicate e pubblicate sul sito internet istituzionale dell'amministrazione.

Deliberazioni del Consiglio comunale n.

16	20/04/2009	RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE AI SENSI DELL'ART. 3 COMMI DA 27 A 32 DELLA LEGGE 244/7.
46	27/09/2013	RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART.14 COMMA 32 D.L. 31/05/2010 N. 78 CONVERTITO DALLA LEGGE 30/07/2010 N. 122 E SUCCESSIVE MODIFICHE.
37	29/04/2015	PRESA D'ATTO PIANO OPERATIVO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE ART. 1 COMMA 612 LEGGE 190/2014

Deliberazioni della Giunta comunale n.

25	26/03/2015	ART. 1 COMMI 611 E SEGUENTI DELLA LEGGE 190/2014 (LEGGE DI STABILITA'): PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SOCIETA'
18	17/03/2016	RELAZIONE SUL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE (ART.1 COMMA 612 LEGGE 190/2014): PRESA D'ATTO



Ricognizione società partecipate dall'Ente alla data del 23/09/2016

Le società partecipate dal Comune di Malalbergo alla data prevista del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del Decreto 175/2016) sono le seguenti:

Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
HERA SPA	1995	0,06259	gestione dei servizi idrici, energetico e ambientale
LEPIDA SPA	2009	0,0015	progettazione realizzazione gestione servizi rete trasmissione banda larga realizzata dalla Regione Emilia Romagna e da enti locali
SE.RA SRL	2009	12,88	gestione di centri per la produzione di pasti per la ristorazione

Le società di cui sopra non detengono partecipazioni in altre società ad eccezione di Hera S.p.a, essendo la stessa quotata sui mercati regolamentati, le holding non saranno oggetto del presente Piano.

1. Società SE.RA Srl

La Società Se.R.A. Srl è partecipata dal Comune al 12,88%.

Il Comune ha aderito alla società con i seguenti atti con durata fino al 31/12/2050:

N	Data	Oggetto	organo
3	15/02/2007	Approvazione protocollo d'intesa per la gestione associata del servizio di ristorazione scolastica dei Comuni di San Pietro in Casale, Malalbergo, Galliera e San Giorgio di Piano.	Consiglio
122	11/10/2007	Servizio di ristorazione scolastica e consegna pasti agli anziani. Periodo gennaio - dicembre 2008. Autorizzazione alla procedura di gara.	Giunta
40	27/10/2008	Definizione delle modalità di gestione dei servizi di ristorazione scolastica e sociale e delle interazioni tra i comuni di Galliera, Malalbergo, San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale nonché individuazione del modello organizzativo e determinazione del percorso di costituzione. Approvazione atti.	Consiglio



85	18/07/2009	Costituzione della società di ristorazione "Se.ra servizi di ristorazione associati - s.r.l.". Presa d'atto.	Giunta
144	31/12/2009	Approvazione schema di contratto di servizio con la società SE.RA relativo alla gestione del servizio di ristorazione scolastica e collettiva a valenza sociale	Giunta
18	11/02/2010	Servizio di ristorazione. Indirizzi in merito alla fatturazione del mese di gennaio	Giunta

Forma giuridica	Durata della Società		Tipo partecipazio	Quota di partecipazio
Società a responsabilità limitata	INIZIO	28/07/2009	Diretta	12,88%
	FINE	31/12/2050		

COMPAGINE SOCIETARIA

Comune di Malalbergo 12,88%
Comune di san Pietro in Casale Malalbergo 17,43%
Comune di San Giorgio di Piano 11,98%
Comune di Galliera 8,71%
Socio privato CAMST soc.coop. a r.l. .49,00%

Per la quanto riguarda l'analisi della partecipazione secondo i parametri dell'art. 20 della Legge 190/2014 si sottolinea che il Comune di Malalbergo non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Lepida;

OGGETTO SOCIALE

Estratto dello Statuto Sociale:

La società ha per oggetto l'esercizio in via diretta, anche mediante locazione od affitto di azienda, delle seguenti attività:

- la fornitura di pasti, incluse le derrate alimentari, e la fornitura di servizi di ristorazione collettiva;
- la realizzazione e la gestione di centri di produzione pasti per la ristorazione collettiva;
- la gestione di servizi di ristorazione collettiva a scopo sociale, quali in particolare:
- la produzione dei pasti per la soddisfazione delle esigenze dei plessi scolastici di competenza dei Comuni;
- la produzione di pasti per esigenze dei servizi sociali dei Comuni;
- la distribuzione dei pasti nei plessi scolastici o presso altre strutture, anche temporanee, individuate dai Comuni (es. centri estivi) e per esigenze dei servizi sociali;
- la gestione del centro di produzione pasti individuato dai Comuni e delle cucine decentrate;



- tutte le attività connesse o correlabili ai servizi di ristorazione scolastica.

La gestione dei servizi di ristorazione scolastica e sociale comprende in particolare, le seguenti attività:

- a) gestione del servizio di preparazione e distribuzione pasti per le mense scolastiche (approvvigionamento, preparazione, confezionamento, trasporto, sporzionamento, pulizia e sanificazione dei locali) nel rispetto del sistema dell'HACCP Control Point) secondo le normative vigenti;
- b) gestione del servizio di preparazione pasti per le altre attività di competenza comunale quali minori, anziani e soggetti svantaggiati o fragili;
- c) produzione di pasti per mensa per i dipendenti dei Comuni qualora ne facciano richiesta, con organizzazione dell'erogazione a carico del comune richiedente;
- d) organizzazione del servizio di ristorazione in occasione di eventi culturali, sociali e gastronomici promossi dai Comuni;
- e) produzione di pasti per altri soggetti pubblici, parificati e del privato no-profit legalmente riconosciuti;
- f) gestione della riscossione delle entrate relative alla contribuzione dell'utenza;
- g) gestione amministrativa delle funzioni di cui sopra;
- h) gestione unitaria delle relazioni con l'utenza anche tramite appositi organismi da regolamentare opportunamente;
- i) promozione dell'educazione alimentare.

Sono tassativamente esclusi l'esercizio professionale nei confronti del pubblico delle attività ai sensi del D.Lgs. 24/02/1998 n. 58, la sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 385/1993 e l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993.

La società potrà inoltre, in via secondaria e non prevalente:

- compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari commerciali, industriali e finanziarie, che saranno ritenute necessarie o utili o comunque opportune per l'attuazione dell'oggetto sociale;
- assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenza e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, comunque nei limiti dell'art. 2361 del codice civile.

La società potrà svolgere, nei limiti e nel rispetto delle normative vigenti, la propria attività anche per enti pubblici diversi dai Comuni soci, mediante la sottoscrizione di appositi contratti.



SINTESI DATI DI BILANCIO SE-RA

(DATI BILANCIO 2015)

Importi in euro

Numero medio dipendenti (e)	49,00	Costo del personale (f)	854.513,00
Numero amministratori	3	Compensi amministratori	24.000,00
di cui nominati dall'Ente	0	Compensi componenti organo di controllo	0,00
Numero componenti organo di controllo	0		
di cui nominati dall'Ente	0		

*Importi in
euro*

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)		FATTURATO	
2015	80.046,00	2015	2.441.643,00
2014	11.697,00	2014	2.453.592,00
2013	14.875,00	2013	2.466.060,00
2012	4.190,00	FATTURATO MEDIO	2.453.765,00
2011	2.938,00		

Bilancio 2016

Contratti/Prestazioni di servizi titolo I (Impegni)
€ 198.270,42

CONCLUSIONI

La società **Se.R.A. Srl** gestisce il servizio di ristorazione associata insieme ad altri comuni soci al fine di ottimizzare la gestione del servizio di ristorazione scolastica e sociale, nonché delle attività ad esso complementari attraverso un modello organizzativo che possa determinare un controllo diretto sul soggetto gestore, che nel contempo possa anche gestire l'attività in termini di massimo efficienza ed in una logica sinergica.

Dalla disamina condotta si evidenzia che la partecipazione alla società Se.R.A. Srl deve ritenersi utile per perseguire le proprie finalità istituzionali nel settore dei servizi di ristorazione collettiva a valenza sociale in quanto permette la razionalizzazione e la riorganizzazione del servizio e ne garantisce la stabilità economica, organizzativa e gestionale.

Si ritiene confermabile la partecipazione stante il possesso di tutti i requisiti previsti dalla norma.



2. Lepida spa

La Società Srl è di proprietà del Comune per lo 0,0015%.

Il Comune ha aderito alla società con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 27/10/2010 con sottoscrizione di un'azione.

Forma giuridica	Durata della Società		Tipo partecipazio	Quota di partecipazio
Società per Azioni	INIZIO	01/08/2007	Diretta	0,0015%
	FINE	31/12/2050		

COMPAGINE SOCIETARIA

Comune di Malalbergo 0,0015%

Regione Emilia Romagna 99,30%

Altri Enti 0,70%

L'elenco completo dei soci è pubblicato sul sito web della società e liberamente consultabile all'indirizzo

www.lepida.it/sites/default/files/u8/Chi_siamo/Elenco%20Soci%2020al%2026012017

Per la quanto riguarda l'analisi della partecipazione secondo i parametri dell'art. 20 della Legge 190/2014 si sottolinea che il Comune di Malalbergo non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Lepida;

OGGETTO SOCIALE

La società è stata costituita "in house providing" dalla Regione Emilia Romagna, in data 1° Agosto 2007, per la realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni e la fornitura dei relativi servizi di connettività con lo scopo di assicurare in modo continuativo il funzionamento dell'infrastruttura, delle applicazioni e dei servizi. La società è soggetta alla Direzione e al Coordinamento della Regione Emilia-Romagna e realizza con essa la parte più importante della propria attività.

Lepida spa ha adottato un modello organizzativo previsto dalla L.231/2001 integrato con il piano anticorruzione 190/2012, è certificata ISO 27001 per tutte le reti che gestisce, è certificata ISO 9001.

Attività:

- progettazione, sviluppo, realizzazione, esercizio e monitoraggio della Rete geografica Lepida, delle Reti MAN, delle Reti wireless, della Rete ERrete e delle iniziative contro il Digital Divide;
- progettazione, sviluppo, realizzazione, esercizio e monitoraggio dei Datacenter della PA sul territorio regionale, collegati nativamente alla rete Lepida;
- progettazione, sviluppo, realizzazione, dispiegamento, esercizio, erogazione, manutenzione e monitoraggio di Piattaforme, Servizi e Soluzioni;
- gestione dei processi amministrativi, organizzativi, formativi e comunicativi della CN-ER delle soluzioni a riuso;



- ricerca meccanismi per la valorizzazione delle infrastrutture esistenti, identifica nuovi meccanismi di collaborazione pubblico-privato, partecipa a progetti europei, effettua scouting su soluzioni tecniche, sviluppa prototipi basati sulle infrastrutture esistenti;
- evolve il Modello di Amministrazione Digitale previsto nella convenzione CNER, coerentemente con l'evoluzione normativa e gli indirizzi delle Agende Digitali;
- coordina ed attua programmi ICT, o che hanno nell'ICT il fattore critico di successo, relativi al governo del territorio, alla fiscalità e alla semplificazione;
- sviluppa l'Agenda Digitale Regionale nelle componenti telematiche e nelle misure correlate di cambiamento organizzativo rispetto a: riordino territoriale, declinazioni locali, applicazione del Codice dell'Amministrazione Digitale, organizzazione basi dati certificanti, omogeneizzazione processi di semplificazione;
- fornisce ai propri Soci supporto per affrontare gli impatti dell'evoluzione normativa dell'ICT originati o derivanti dal Piter, anche in considerazione che reti, datacenter e servizi sono servizi di interesse generale.

SINTESI DATI DI BILANCIO LEPIDA

(DATI BILANCIO 2015)

Numero medio dipendenti (e)	74,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale (f)	4.561.741,00
Compensi amministratori	35.160,00
Compensi componenti organo di controllo	28.800,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	184.920,00
2014	339.909,00
2013	208.798,00
2012	430.829,00
2011	142.412,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	26.949.619,00
2014	21.618.474,00
2013	18.861.222,00
FATTURATO MEDIO	22.476.438,33

Bilancio 2016

Contratti/Prestazioni di servizi titolo I (Impegni)
€ 0



CONCLUSIONI

La società, a totale ed esclusivo capitale pubblico, è uno strumento esecutivo e servizio tecnico degli Enti soci per l'esercizio (coordinato e unitario) delle funzioni e dei compiti regionali e del sistema delle autonomie locali diretti al perseguimento delle finalità indicate nella legge regionale e precisamente:

- la realizzazione, la fornitura e l'erogazione dei servizi della rete regionale delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia Romagna
- l'attuazione degli interventi e delle misure previsti dal piano regionale per lo sviluppo telematico, delle ICT e dell'e-government e del relativo piano di attuazione dell'"Agenda Digitale" della Regione per il quinquennio 2016-2021

Lepida è una società in house in quanto sottoposta al controllo analogo congiunto di Pubbliche Amministrazioni socie a cui sono attribuiti compiti e poteri in materia di indirizzo, controllo e approvazione della mission della società e delle relative azioni, di sostenibilità degli equilibri economici e finanziari, dei listini dei servizi erogati dalla società, nonché di verifica delle azioni e delle procedure.

Le attività svolte dalla società, rientrano pertanto:

- nelle finalità istituzionali di pertinenza del Comune di Malalbergo (socio) posto che vengano svolte in coerenza con i compiti e le funzioni assegnate agli Enti locali dalla legge regionale e dalle Agende Digitali Europea, Nazionale, Regionale e Locale. Si sottolinea che con deliberazione dell'assemblea straordinaria del 22 dicembre 2016 è stata inserita nello Statuto della società la seguente clausola "in ogni caso la società non persegue interessi contrari a quelli di tutti i soci pubblici partecipanti" ;
- tra quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 4°, TUSP.

La società ha avviato e mantiene operative collaborazioni con altre società al fine di realizzare sinergie e una maggiore efficienza fra risorse impiegate e servizi erogati, nonché più in generale, funzioni trasversali; valutando la possibilità di aggregarsi e fondersi con quelle operanti in settori omogenei sul territorio regionale al fine di un contenimento dei costi di funzionamento.

Infine l'acquisizione delle azioni di Lepida permette al Comune di Malalbergo di partecipare agli obiettivi della Rete privata delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia Romagna, così come previsti dalla Legge Regionale n. 11/2004 e di usufruire dei vantaggi relativi all'erogazione di servizi, previsti per i soli soci; inoltre Lepida è ritenuto soggetto fondamentale per la realizzazione e l'implementazione delle azioni e dei progetti previsti dall'Agenda Digitale Locale. Lepida s.p.a. in quanto società in house providing a totale capitale pubblico svolge la maggiore parte delle proprie attività a favore degli enti pubblici a cui appartiene, costituisce una competenza specialistica interna in materia di infrastrutture di telecomunicazioni, per tutti gli enti azionisti e che le attività rese a favore degli Enti soci non possono in ogni caso avere costo superiore a quello reperibile sul mercato.

Pertanto posto il rispetto dei parametri indicati dall'art. 24 si prevede di mantenere la partecipazione societaria in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.



3. Hera Spa

Il comune è proprietario di 932.306 azioni di Hera Spa pari allo 0,06259% del capitale sociale.

La proprietà delle azioni Hera Spa deriva dalla originaria proprietà di una quota del Consorzio ACOSER.

Forma giuridica	Durata della Società		Tipo partecipazione	Quota di partecipazione
Società per azioni	INIZIO	01/11/2002	Diretta	0,06259%
	FINE	31/12/2100		

COMPAGINE SOCIETARIA

Società quotata in Borsa

Azionariato al 30/06/2017

- **Patto soci pubblici 49,60%**
- **Flottante 50,40**

(http://www.gruppohera.it/gruppo/corporate_governance/azionariato/)

Per la quanto riguarda l'analisi della partecipazione si sottolinea che il Comune di Malalbergo non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Lepida;

OGGETTO SOCIALE

Gestione integrata delle risorse idriche ed energetiche e gestione dei servizi ambientali).

Il Gruppo Hera svolge numerose attività nell'ambito dei servizi pubblici locali:

- gas, comprendente i servizi di distribuzione e vendita di gas metano e GPL, teleriscaldamento e gestione calore;
- energia elettrica, relativo ai servizi di produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica;
- ciclo idrico integrato, comprendente i servizi di acquedotto, depurazione e fognatura;
- ambiente, relativo ai servizi di raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti;
- altri servizi, comprendente i servizi di illuminazione pubblica, telecomunicazione e altri servizi minori.



SINTESI DATI BILANCIO

(DATI BILANCIO 2015)

Importi in euro

Numero medio dipendenti (e)	8.571,00	Costo del personale (f)	267.198.772,00
Numero amministratori	14	Compensi amministratori	1.918.570,00
di cui nominati dall'Ente	1	Compensi componenti organo di controllo	523.790,00
Numero componenti organo di controllo	3		
di cui nominati dall'Ente	0		

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	171.977.932,00
2014	134.514.196,00
2013	143.647.034,00
2012	116.170.906,00
2011	87.816.607,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	1.552.384.734,00
2014	1.592.354.661,00
2013	1.540.761.712,00
FATTURATO MEDIO	1.561.833.702,33

Bilancio 2016

Contratti/Prestazioni di servizi titolo I (Impegni)
€ 1.067.944,79

CONCLUSIONI

Hera s.p.a., è la società risultante dall'unione di dodici aziende operanti nel settore dei servizi pubblici locali in varie aree del nord Italia e da giugno 2003 è quotata sul Mercato Telematico Azionario gestito in Borsa Italia S.p.a.

Come già esposto nella relazione predisposta e trasmessa alla competente sezione della Corte di Conti a norma dell'art. 1, comma 612, legge 190/2014, questa partecipazione è stata direttamente acquisita dal Comune di Malalbergo in conseguenza dell'assegnazione di azioni Hera derivante dalla liquidazione di Acosea

Posto che ai sensi dell'art. 26, comma 3°, TUSP le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015, la Corte dei conti prescrive ugualmente, come già indicato nel paragrafo precedente, un obbligo di ricognizione per tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto, anche per attestare legittimare il mantenimento della partecipazione.



I titoli azionari di Hera Spa sono quotidianamente negoziati nella borsa mobiliare italiana. La quota di capitale di proprietà del comune è irrisoria.

In riferimento all'analisi della partecipazione possiamo inoltre specificare che:

- la partecipazione ha garantito fino ad oggi un buon utile (circa 84.000 € annui nell'ultimo triennio) e pertanto non si ritiene di porre in essere alcuna dismissione nel prossimo futuro.
- il Comune di Malalbergo non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Hera;
- La partecipazione al capitale della società consente al Comune di Malalbergo di proseguire nella direzione di a) attuare un importante progetto industriale su base regionale; b) creare un primario operatore nazionale nel settore delle public utility in grado di consentire importanti sviluppi nei settori strategici; c) realizzare forti sinergie industriali ed economie dimensionali; d) garantire una qualificata presenza sul territorio; e) mantenere elevato il livello degli investimenti con particolare attenzione alla qualità ambientale ed alla sicurezza

Le partecipazioni che la società detiene (o dovesse detenere) in altre società non costituiscono per il Comune di Malalbergo "partecipazioni indirette" ai sensi dell'art. 2, lett. g, TUSP

ALL. B

**COMUNE DI MALALBERGO
ALLEGATO DELIBERA CORTE CONTI N.
19/SEZAUT/2017/INPR
"RICOGNIZIONE E PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI
ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)**

INDICE

- 01. SCHEDA ANAGRAFICA**
- 02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**
 - 02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
 - 02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
 - 02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni
- 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)**
 - 03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
 - 03.02. Condizioni art. 20 co. 2
- 04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**
- 05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**
 - 05.01. Contenimento costi
 - 05.02. Cessione/Alienazione quote
 - 05.03. Liquidazione
 - 05.04. Fusione/Incorporazione
 - 05.05. Riepilogo
- 06. ELENCO MOTIVAZIONI**

**LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)**

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente:

Comune

Denominazione Ente:

EMILIA-ROMAGNA

MALALBERGO

Codice fiscale dell'Ente:

80008310379

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014

SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

REFERENTE

Nome:

CRISTINA

Cognome:

BRANDOLA

Recapiti:

Indirizzo:

PIAZZA UNITA' D'ITALIA 2 MALALBERGO (BO)

Telefono:

0516620261

Fax:

0516620243

Posta elettronica:

cristina.brandola@comune.malalbergo.bo.it

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Riconoscimento delle società a partecipazione diretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Dir_1	04245520376	HERA SPA	1995	0,06259	gestione dei servizi idrici, energetico e ambientale	NO	NO	SI	NO
Dir_2	02770891204	LEPIDA SPA	2009	0,0015	progettazione realizzazione gestione servizi rete trasmissione banda larga realizzata dalla Regione Emilia Romagna e da enti locali	NO	SI	NO	NO
Dir_3	02959921202	SE.RA SRL	2009	12,88	gestione di centri per la produzione di pasti per la ristorazione	NO	NO	NO	NO
					PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE GESTIONE SERVIZI RETE TRASMISSIONE-BANDA LARGA REALIZZATA DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA E DA ENTI LOCALI				

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Riconoscimento delle società a partecipazione indiretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta	Partecipazioni e di controllo	Società in house
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
				NESSUNA					

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.

Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

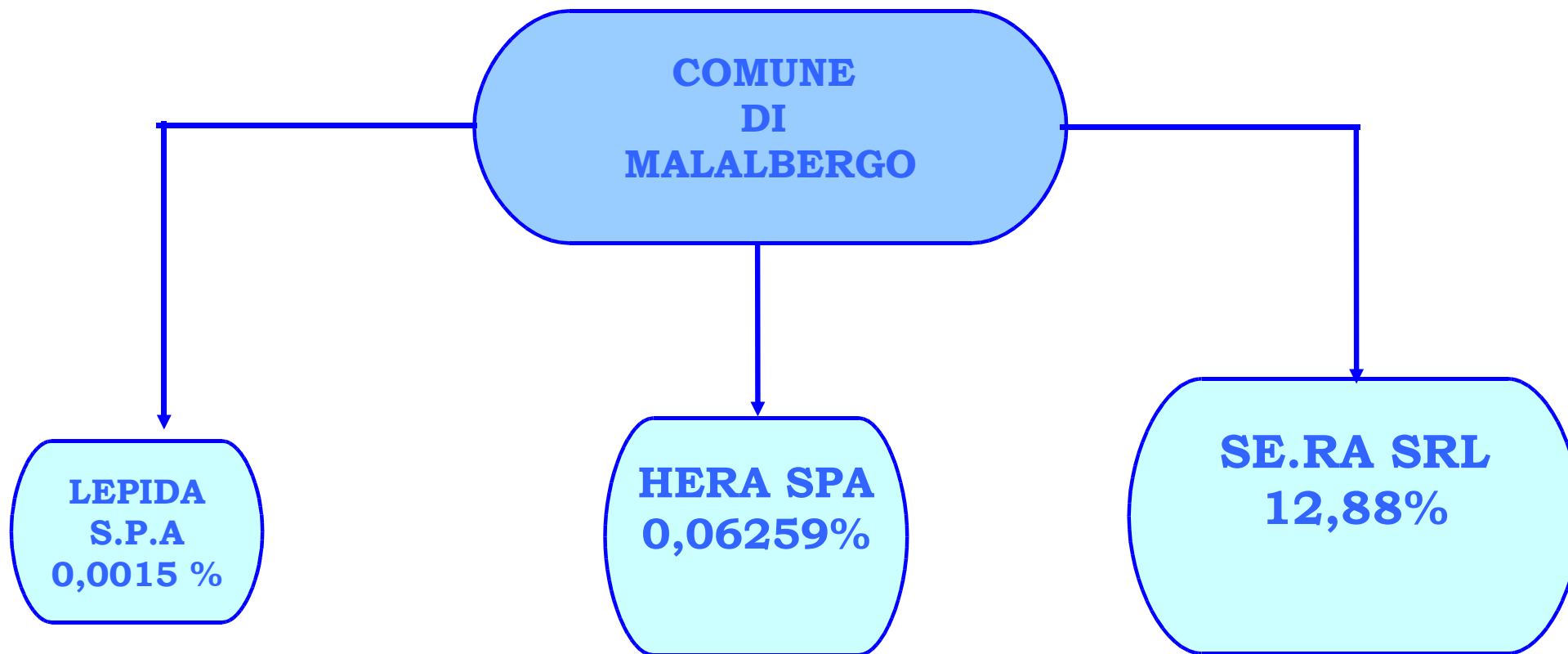
Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 1 (a)

Denominazione società partecipata: HERA SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: gestione dei servizi idrici, energetico e ambientale (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) ☐
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☐
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☒
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) ☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Questa partecipazione è stata direttamente acquisita dal Comune di Malalbergo in conseguenza dell'assegnazione di azioni Hera derivante dalla liquidazione di Acosea. La società Hera è leader nella gestione dei servizi legati al ciclo idrico, nel settore energetico e nella gestione dei servizi ambientali. Inoltre la partecipazione ha garantito fino ad oggi un buon utile (circa 84.000 € annui nell'ultimo triennio) e pertanto non si ritiene di porre in essere alcuna dismissione nel prossimo futuro. Si intende mantenere la partecipazione nella società.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 2 (a)

Denominazione società partecipata: LEPIDA SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE GESTIONE SERVIZI RETE TRASMISSIONE-BANDA LARGA REALIZZATA DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA E DA ENTI LOCALI (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) ☐
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☒
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☐
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) ☒
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società ha avviato e mantiene operative collaborazioni con altre società al fine di realizzare sinergie e una maggiore efficienza fra risorse impiegate e servizi erogati, nonché più in generale, funzioni trasversali, valutando la possibilità di aggregarsi e fondersi con quelle operanti in settori omogenei sul territorio regionale al fine di un contenimento dei costi di funzionamento. Il Comune di Malalbergo non detiene quote di altre società aventi analoga funzione, inoltre l'acquisizione delle azioni di Lepida permette al Comune di Malalbergo di partecipare agli obiettivi della Rete privata delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia Romagna, così come previsti dalla Legge Regionale n. 11/2004 e di usufruire dei vantaggi relativi all'erogazione di servizi, previsti per i soli soci; inoltre Lepida è ritenuto soggetto fondamentale per la realizzazione e l'implementazione delle azioni e dei progetti previsti dall'Agenda Digitale Locale. Lepida s.p.a. in quanto società in house providing a totale capitale pubblico svolge la maggiore parte delle proprie attività a favore degli enti pubblici a cui appartiene, costituisce una competenza specialistica interna in materia di infrastrutture di telecomunicazioni, per tutti gli enti azionisti e che le attività rese a favore degli Enti soci non possono in ogni caso avere costo superiore a quello reperibile sul mercato.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: **(a)**

Denominazione società partecipata: **(b)**

Tipo partecipazione: **(c)**

Attività svolta: **(d)**

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) ☐
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☒
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☐
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) ☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Se.R.A. Srl gestisce il servizio di ristorazione associata insieme ad altri comuni soci al fine di ottimizzare la gestione del servizio di ristorazione scolastica e sociale, nonché delle attività ad esso complementari attraverso un modello organizzativo che possa determinare un controllo diretto sul soggetto gestore, che nel contempo possa anche gestire l'attività in termini di massimo efficienza ed in una logica sinergica. Dalla disamina condotta si evidenzia che la partecipazione alla società Se.R.A. Srl deve ritenersi utile per perseguire le proprie finalità istituzionali nel settore dei servizi di ristorazione collettiva a valenza sociale in quanto permette la razionalizzazione e la riorganizzazione del servizio e ne garantisce la stabilità economica, organizzativa e gestionale.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_1 (a)

Denominazione società partecipata: HERA SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: gestione dei servizi idrici, energetico e ambientale (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	8.571,00
Numero amministratori	14
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	171.977.932,00
2014	134.514.196,00
2013	143.647.034,00
2012	116.170.906,00
2011	87.816.607,00

Importi in euro	
Costo del personale (f)	267.198.772,00
Compensi amministratori	1.918.570,00
Compensi componenti organo di controllo	523.790,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	1.552.384.734,00
2014	1.592.354.661,00
2013	1.540.761.712,00
FATTURATO MEDIO	1.561.833.702,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)



- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)



- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)



Indicare quali società/enti strumentali:

nessuna

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)



- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)



- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)



- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)



Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Il Comune di Malalbergo detiene una % del 0,06259% - La società è quotata

Azioni da intraprendere:

nessuna

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_2 (a)

Denominazione società partecipata: LEPIDA SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE GESTIONE SERVIZI RETE TRASMISSIONE -
BANDA LARGA REALIZZATA DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA E DA ENTI
LOCALI (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	74,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	184.920,00
2014	339.909,00
2013	208.798,00
2012	430.829,00
2011	142.412,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	4.561.741,00
Compensi amministratori	35.160,00
Compensi componenti organo di controllo	28.800,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	26.949.619,00
2014	21.618.474,00
2013	18.861.222,00
FATTURATO MEDIO	22.476.438,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

nessuna	☐
	☐
	☐

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Il Comune di Malalbergo detiene una % del 0,0015% - Si veda delibera Regione Emilia Romagna n. 514/2016

Azioni da intraprendere:

nessuna

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_3 (a)

Denominazione società partecipata: SE.RA SRL (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: gestione di centri per la produzione di pasti per la ristorazione (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	49,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	80.046,00
2014	11.697,00
2013	14.875,00
2012	4.190,00
2011	2.938,00

Importi in euro	
Costo del personale (f)	854.513,00
Compensi amministratori	24.000,00
Compensi componenti organo di controllo	0,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	2.441.643,00
2014	2.453.592,00
2013	2.466.060,00
FATTURATO MEDIO	2.453.765,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) ☐
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) ☐
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) ☐

Indicare quali società/enti strumentali:

nessuna

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) ☐
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) ☐
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) ☐
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) ☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società è in utile ed i prezzi sono in linea col mercato

Azioni da intraprendere:

nessuna

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo A	Denominazione società B	Tipo di partecipazione C	Attività svolta D	% Quota di partecipazione E	Motivazioni della scelta F
1	HERA SPA	Diretta	gestione dei servizi idrici, energetico e ambientale	0,06259	Premesso che l' articolo 26 prevede, al comma 3, che le pubbliche amministrazioni possano mantenere le partecipazioni nelle società quotate detenute alla data del 31.12.2015, la società HERA SpA è leader nella gestione dei servizi legati al ciclo idrico, nel settore energetico e nella gestione dei servizi ambientali e pertanto persegue finalità di interesse generale.
2	LEPIDA SPA	Diretta	progettazione realizzazione gestione servizi trasmissione banda larga realizzata dalla regione Emilia Romagna e da enti locali	0,0015	Lepida SpA svolge compiti essenziali per lo sviluppo di nuove infrastrutture informatiche a livello regionale, e tali servizi sono strettamente connessi ai compiti istituzionali del Comune.
3	SE.RA SRL	Diretta	gestione di centri per la produzione di pasti per la ristorazione	12,88	La società Se.R.A. Srl gestisce il servizio di ristorazione associata insieme ad altri comuni soci al fine di ottimizzare la gestione del servizio di ristorazione scolastica e sociale, nonché delle attività ad esso complementari attraverso un modello organizzativo che possa determinare un controllo diretto sul soggetto gestore, che nel contempo possa anche gestire l'attività in termini di massima efficienza ed in una logica sinergica. Si evidenzia che la partecipazione alla società Se.R.A. Srl deve ritenersi utile per perseguire le proprie finalità istituzionali nel settore dei servizi di ristorazione collettiva a valenza sociale in quanto permette la razionalizzazione e la riorganizzazione del servizio e ne garantisce la stabilità economica, organizzativa e gestionale. Quindi la società eroga servizi coerenti con le finalità istituzionali del Comune

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente.